

INFORMATIVE IMPRESA&LAVORO

Settembre 2019

Le informative per l'azienda

Le <i>news</i> di settembre	pag.	2
Nuova rateazione dei debiti Inail non iscritti a ruolo	pag.	3
Assegno di ricollocazione: agevolazioni contributive	pag.	9
Nuove regole relative allo stato di disoccupazione	pag.	10
Attività di controllo dell'INL sul reddito di cittadinanza	pag.	12

L'agenda delle scadenze

Principali scadenze dal 1° al 30 settembre 2019	pag.	14
---	------	----

Scadenze contrattuali

Principali scadenze contrattuali del mese di settembre 2019	pag.	16
---	------	----

I formulari per l'ufficio paghe

Riduzione del riposo intermedio per i minori	pag.	18
--	------	----

Le informative per l'azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Invio DMAG secondo trimestre 2019: proroga al 6 settembre

L'Inps, con messaggio n. 2943 del 31 luglio 2019, ha comunicato che, considerate le numerose novità procedurali e le relative istruzioni per la corretta compilazione del flusso, i DMAG relativi al secondo trimestre 2019 potranno essere inviati fino al giorno 6 settembre 2019.

(Inps, messaggio, 31/7/2019, n. 2943)

Nuova procedura di deposito dei contratti collettivi: ulteriori semplificazioni dal 15 settembre

Il Ministero del lavoro, con nota n. 2761 del 29 luglio 2019, ha comunicato che, nell'ambito della nuova procedura di deposito dei contratti collettivi, in un'ottica di ulteriore semplificazione, la procedura telematica è stata adeguata per consentire innanzitutto il deposito telematico del contratto con l'indicazione successiva (ove prevista) della tipologia di agevolazione per la quale si opera il deposito. Ciò consente, da un lato, un'immediata applicazione di normative nel tempo emanate in materia di agevolazioni e, dall'altro, di avere a disposizione un *repository* facilmente accessibile agli uffici interessati sia per finalità gestionali che di monitoraggio della misura. Pertanto, dal 15 settembre 2019 tutti i contratti di II livello, siano essi aziendali o territoriali, dovranno essere depositati esclusivamente per il tramite della procedura in parola e non già utilizzando gli indirizzi Pec delle sedi territoriali dell'INL. Il Ministero ricorda che eventuali quesiti potranno essere inoltrati a urponline.lavoro.gov.it.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota, 29/7/2019, n. 2761)

Distacco transnazionale: pubblicato il *vademecum* ispettivo

L'INL ha pubblicato un *vademecum* sul distacco transnazionale, destinato agli ispettori del lavoro, che raccoglie le indicazioni di carattere operativo e interpretativo in materia.

(INL, Linee guida per l'attività ispettiva in materia di distacco transnazionale)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Deduzione forfetaria autotrasportatori 2019

Il Mef, con comunicato stampa n. 138 del 19 luglio 2019, ha reso note le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, Tuir) a favore degli autotrasportatori nel 2019.

Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2018, nella misura di 48 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

(Mef, comunicato stampa, 19/7/2019, n. 138)

Sisma centro Italia: ripresa dell'obbligo di versamento delle ritenute erariali sospese

L'Inps, con messaggio n. 2778 del 19 luglio 2019, ha fornito indicazioni per la ripresa dell'obbligo di versamento delle ritenute erariali sospese nelle zone colpite dal sisma del 2016-2017 nel centro Italia, in

seguito alle modifiche introdotte dall'articolo 23, comma 1, lettera e-ter), D.L. 32/2019, che ha prorogato il suddetto obbligo, previsto per il 1° giugno 2019, al 15 ottobre 2019.

In caso di rateizzazione in massimo 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime 5 rate entro il 15 ottobre 2019, il numero di rate decorre dall'originario termine di giugno; l'istanza per la rateizzazione va presentata entro il 15 ottobre 2019.

(Inps, messaggio, 19/7/2019, n. 2778)

Gestione Artigiani e Commercianti: avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a maggio 2019

L'Inps, con messaggio n. 2777 del 19 luglio 2019, ha comunicato che sono terminate le elaborazioni per l'emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a maggio 2019 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti.

Gli avvisi bonari sono a disposizione del contribuente all'interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, all'indirizzo: "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" > "Posizione Assicurativa" > "Avvisi Bonari".

(Inps, messaggio, 19/7/2019, n. 2777)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Cigd: pagamento diretto delle prestazioni

L'Inps, con circolare n. 120 del 22 agosto 2019, ha illustrato l'articolo 44, comma 6-ter, D.Lgs. 148/2018, introdotto dall'articolo 26-*quater*, D.L. 4/2019, che ha previsto una nuova disciplina in materia di decadenza in caso di pagamento diretto, da parte dell'Inps, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga. La circolare offre chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione del termine decadenziale e le relative istruzioni operative per la gestione dello stesso.

(Inps, circolare, 22/8/2019, n. 120)

Benefici previdenziali per i lavoratori di fibre ceramiche refrattarie

L'Inps, con circolare 19 agosto 2019, n. 119, ha offerto istruzioni operative per l'applicazione della Legge Finanziaria 2018, che ha esteso i benefici previdenziali riservati ai lavoratori esposti all'amianto ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa dipendente negli stabilimenti di fibre ceramiche refrattarie. Destinatari del beneficio, a decorrere dal 2018, sono coloro che abbiano lavorato, per almeno 10 anni, anche non consecutivi, nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, a prescindere dalla forma previdenziale obbligatoria a carico della quale viene liquidata la pensione con il riconoscimento del beneficio.

(Inps, circolare, 19/8/2019, n. 119)

Call center: misure di sostegno al reddito

L'Inps, con messaggio n. 3058 del 9 agosto 2019, ha fornito chiarimenti sugli obblighi contributivi e sugli adempimenti informativi a carico delle imprese del settore dei *call center* ammesse al trattamento di sostegno al reddito previsto dal D.L. 148/2015 e prorogato dal D.L. 4/2019. Il messaggio fornisce, inoltre, istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens.

(Inps, messaggio, 9/8/2019, n. 3058)

Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti: integrata la funzionalità Agenda Appuntamenti

L'Inps, con messaggio n. 3053 del 9 agosto 2019, ha integrato la nuova funzionalità di prenotazione degli appuntamenti attraverso il Cassetto Artigiani e Commercianti con la possibilità di richiedere un

appuntamento con "oggetto misto". L'utente ha, pertanto, la possibilità di fissare un unico appuntamento per tutti i *ticket* riferiti alla singola posizione previdenziale, aperti attraverso la sezione Comunicazione bidirezionale del Cassetto e per i quali si siano verificati i requisiti per poter utilizzare l'Agenda Appuntamenti, cioè *ticket* definiti "negativi" o *ticket* senza risposta entro i tempi previsti per ognuno degli argomenti oggetto dei *ticket* stessi.

(Inps, messaggio, 9/8/2019, n. 3053)

Quota 100: incumulabilità con i redditi da lavoro

L'Inps, con circolare n. 117 del 9 agosto 2019, ha chiarito che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ma non dell'attività di lavoro autonomo. Pertanto, in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo, fermo restando l'obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria presso la relativa Gestione, i redditi eventualmente percepiti a seguito dello svolgimento della predetta attività rilevano, ai fini dell'incumulabilità della pensione quota 100, secondo i criteri e i limiti indicati nella circolare in commento.

(Inps, circolare, 9/8/2019, n. 117)

Riscatti ai fini Tfs e Tfr: nuova procedura per l'inoltro delle istanze

L'Inps, con messaggio n. 2939 del 31 luglio 2019, ha reso noto che, a decorrere dal 29 luglio 2019, nell'ambito dei servizi on line offerti dall'Istituto, è disponibile l'applicativo che consente all'utente e all'Ente datore di lavoro l'inoltro di istanze telematiche relative ai riscatti ai fini del Tfs e del Tfr.

(Inps, messaggio, 31/7/2019, n. 2939)

Anf: nuova modalità di presentazione della domanda e regolarizzazione arretrati oltre 3.000 euro

L'Inps, con messaggio n. 2815 del 24 luglio 2019, ha comunicato che sono state sviluppate nuove funzionalità per rendere sempre più efficace la presentazione e la gestione delle domande di Anf rivolto ai lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo e la compilazione dei flussi UniEmens. Pertanto, sono state apportate alcune modifiche alla nuova utility "Consultazione Importi ANF", rivolta alle aziende, agli intermediari e ai rappresentanti legali, disponibile all'interno del Cassetto previdenziale aziende. Il messaggio fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro e per la compilazione dei flussi UniEmens.

L'Inps, con messaggio n. 3119 del 26 agosto 2019, in merito alle nuove domande Anf e alla compilazione del flusso UniEmens, ha precisato che, fino a quando non sarà resa obbligatoria la compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> (prorogata alla denuncia contributiva di competenza del mese 09/2019 con messaggio n. 2815/2019), le aziende dovranno continuare a trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo superiore a 3.000 euro secondo le disposizioni in uso.

(Inps, messaggio, 24/7/2019, n. 2815; Inps, messaggio, 26/8/2019, n. 3119)

Aree di crisi industriale complessa: proroga della mobilità in deroga

L'Inps, con il messaggio n. 2768 del 18 luglio 2019 comunica che, relativamente alla proroga della mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, saranno modificate le indicazioni fornite con il messaggio n. 322/2019 nelle sole parti che si riferiscono alla data in cui i beneficiari devono aver cessato la mobilità ordinaria o in deroga e al periodo concesso. Il D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, ha infatti previsto la proroga per il 2019, per ulteriori 12 mesi, del trattamento di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa. Il trattamento si applica anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020. L'Istituto, quindi, nel liquidare la prestazione,

verificherà che il beneficiario abbia terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga non più nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 ma dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2019.

(Inps, messaggio, 18/7/2019, n. 2768)

Anf e trattamenti a sostegno della famiglia: i chiarimenti Inps

L'Inps, con messaggio n. 2767 del 18 luglio 2019, ha fornito chiarimenti in tema di Anf, in particolare relativamente alla computabilità o meno delle recenti misure a sostegno della famiglia nel complessivo reddito familiare del nucleo, ai fini sia del riconoscimento del diritto all'Anf che della determinazione della relativa misura.

(Inps, messaggio, 18/7/2019, n. 2767)

Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Il Ministero del lavoro ha pubblicato il D.M. 51 del 15 maggio 2019, che ha determinato gli importi del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 15/5/2019, n. 51)

SALUTE E SICUREZZA

Riduzione del tasso medio per prevenzione: disponibile il nuovo modello OT23

L'Inail, in data 1° agosto 2019, ha pubblicato il nuovo modello OT23 per le istanze di riduzione del tasso medio per prevenzione, che saranno inoltrate nel 2020 relativamente a interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 2019, e la relativa guida per la compilazione.

Il modulo è disponibile sul portale, nella sezione della modulistica Moduli e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo.

(Inail, modulo OT23)

Le informative per l'azienda

Oggetto: NUOVA RATEAZIONE DEI DEBITI INAIL NON ISCRITTI A RUOLO

Con determina del Presidente Inail n. 227/2019, è stata modificata la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo. Con la circolare n. 22/2019 sono state diffuse le relative istruzioni. La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio su istanza del debitore, eliminando l'obbligo del versamento dell'acconto o rata provvisoria contestualmente all'istanza, e regola in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa.

Oggetto

L'Inail può concedere rateazioni fino a un massimo di 24 rate mensili per debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purché non iscritti a ruolo. Possono essere rateizzati:

- il pagamento dei debiti contributivi scaduti;
- il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento;
- i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in 4 rate;
- i debiti per sanzioni civili nonché gli interessi ex articolo 116, comma 9, L. 388/2000, e quelli per il pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione.

Competenza

La competenza in materia di rateazioni spetta, a seconda dei casi, ai seguenti soggetti:

- direttori delle Direzioni territoriali;
- direttori delle Direzioni regionali e direttore della Direzione provinciale di Bolzano;
- direttore della sede regionale di Aosta e Direttore della Direzione provinciale di Trento.

Istanza

Il debitore deve presentare un'apposita istanza utilizzando il servizio telematico "Istanza di rateazione", disponibile sul sito www.inail.it, direttamente o tramite un intermediario, indicando l'importo da rateizzare e il numero delle rate mensili uguali e consecutive con cui si intende pagare il debito, specificando se tale importo si riferisce a debiti scaduti o correnti. Nell'istanza, infatti, devono essere indicati tutti i debiti scaduti non iscritti a ruolo per premi e accessori. Se l'istanza riguarda debiti correnti, devono essere indicati tutti i debiti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In quest'ultimo caso l'istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento e potrà essere accolta a condizione che non risultino altri debiti scaduti. È stata prevista un'apposita funzione di simulazione del piano di ammortamento a disposizione dell'Inail, che consente di fornire agli interessati, prima della presentazione dell'istanza, tutte le informazioni necessarie in merito alla possibile rateazione dei debiti scaduti e correnti. L'Inail elabora il piano di ammortamento in base all'importo dei debiti e alle rate indicati nell'istanza, che non è suscettibile di modifica dopo il suo invio. Può essere presentata istanza di rateazione anche per gli stessi debiti non iscritti a ruolo già oggetto di una precedente istanza qualora

non sia stato emesso il piano di ammortamento, a seguito di rigetto per carenza di uno dei requisiti previsti per l'accoglimento.

Condizioni

L'istanza di rateazione può essere accolta a condizione che:

- per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell'istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;
- per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell'istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti (se tra i premi per i quali non è scaduto il termine di pagamento sono comprese le rate, l'istanza di rateazione può essere accolta a condizione che tutte le rate non scadute siano incluse nell'istanza stessa);
- non vi sia più di una rateazione in corso concessa ai sensi dell'articolo 2, comma 11, L. 389/1989;
- non sia intervenuta revoca della rateazione nel biennio precedente;
- l'importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro;
- il debitore dichiararsi di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
- il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi e eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell'Inail a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni;
- il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull'esistenza e azionabilità del credito dell'Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

I provvedimenti adottati sono definitivi e contro gli stessi non è ammesso il ricorso ad altro organo Inail.

Definizione dell'istanza

L'istanza viene definita con provvedimento motivato, che può essere di accoglimento o di rigetto. In caso di accoglimento, la rateazione ha effetto con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito. Il debitore si impegna a effettuare puntualmente sia il versamento delle quote mensili di ammortamento che degli altri pagamenti correnti e prende atto che la concessione della rateazione non determina novazione dell'obbligazione originaria e, di conseguenza, il credito dell'Inail conserva i privilegi di legge. Il piano di ammortamento a rate costanti è pari al numero delle rate accordate e le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata. Le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento sono posticipate al giorno seguente non festivo nel caso in cui cadano di domenica o di giorno festivo. Il procedimento di concessione della rateazione si conclude entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il debitore può chiedere di fissare la scadenza della prima rata tra l'undicesimo e il quindicesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora la prima rata abbia scadenza successiva a 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, il versamento sarà pari al valore delle rate già scadute per le mensilità trascorse. Il pagamento in forma rateale comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti.

I versamenti mensili delle rate sono accettati a titolo di acconti sul debito rateizzato, senza pregiudizio di ogni atto o azione che l'Inail ritenga eventualmente opportuno iniziare, in qualsiasi momento, per il recupero del credito residuo. I versamenti sono imputati agli interessi e al capitale in base al criterio del periodo assicurativo più remoto. Qualora il debitore ottenga la riduzione delle sanzioni civili, l'Inail provvederà al relativo conguaglio sull'importo del debito residuo oggetto di rateazione o al rimborso in

caso di intervenuto pagamento della stessa. È facoltà del debitore estinguere in ogni momento la rateazione, versando integralmente in unica soluzione l'intero debito residuo.

Annullamento del piano di ammortamento

L'omesso o parziale pagamento della prima rata determina l'annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento, comunicato al debitore con apposito provvedimento con il quale viene richiesto l'integrale pagamento dei debiti, che non possono essere oggetto di una nuova istanza di rateazione e le somme dovute devono essere iscritte a ruolo con immediatezza. La rateazione è efficace solo se il debitore ha pagato l'intero importo richiesto a titolo di prima rata entro il termine comunicato, perché con l'effettuazione di tale versamento il debitore accetta il piano di ammortamento.

Revoca della rateazione

L'omesso pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima comporta la revoca della rateazione ed è chiesto l'integrale pagamento del debito residuo. Il parziale pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima determina la revoca della rateazione se il debitore non provvede a regolarizzare la situazione versando immediatamente la differenza. Anche in caso di revoca, l'Inail deve provvedere con immediatezza all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Qualora siano state accordate al medesimo debitore due rateazioni, questi deve rispettare le scadenze di pagamento previste da entrambi i piani di ammortamento. La revoca di uno dei 2 piani di ammortamento, per omesso o parziale pagamento delle rate successive alla prima, comporta la revoca anche della seconda rateazione accordata indipendentemente dal rispetto delle scadenze fissate, in quanto il debitore non è più in possesso della regolarità contributiva che è condizione per il mantenimento della rateazione stessa.

Rateazioni fino a 36 mesi e fino a 60 mesi

In casi eccezionali il Ministro del lavoro può autorizzare la rateazione sino a 36 mesi dei debiti scaduti non iscritti a ruolo, nonché il pagamento rateale fino a 60 mesi sulla base di criteri di eccezionalità. È previsto uno specifico *iter* istruttorio finalizzato a verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni necessarie.

Il debitore che intenda chiedere la rateazione per un numero di rate eccedenti le 24 mensilità deve presentare l'istanza, anche tramite un intermediario, utilizzando il servizio telematico "Istanza rateazione" disponibile sul sito www.inail.it, allegando obbligatoriamente, in formato pdf, la documentazione relativa alle motivazioni addotte a fondamento dell'istanza stessa, nonché la garanzia fideiussoria prestata. È opportuno che la documentazione in questione sia concordata con la sede Inail competente.

Le informative per l'azienda

Oggetto: ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE – AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Si comunica che l'Inps, con circolare n. 109/2019, ha illustrato le agevolazioni collegate all'assunzione di personale percettore di assegno di ricollocazione e che sia in Cigs.

La Legge di Bilancio 2018 è intervenuta anche sulla disciplina relativa all'assegno di ricollocazione e, dal 1° gennaio 2018, lo ha esteso, a determinate condizioni, ai titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (Cigs), che lo possono utilizzare allo scopo di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di una nuova occupazione. L'impianto normativo prevede, inoltre, la concessione di una serie di misure in favore dei lavoratori cassaintegrati, che, durante la fruizione del servizio intensivo, accettino una nuova offerta di lavoro; in particolare, gli interessati possono beneficiare di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che avrebbero ancora percepito, se non si fossero occupati. Anche il datore di lavoro che provvede ad effettuare l'assunzione può contare su un'agevolazione contributiva, avendo la legge previsto un esonero, nella misura del 50%, degli oneri contributivi complessivi a suo carico - esclusi i premi e i contributi dovuti all'Inail - nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui, rivalutabile sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Con la circolare citata sono illustrate le novità apportate dalla L. 205/2017 alla disciplina relativa all'assegno di ricollocazione e sono fornite le istruzioni che i lavoratori dovranno seguire per accedere al "bonus rioccupazione", consistente nel contributo commisurato al trattamento di Cigs.

L'assegno di ricollocazione rientra nell'ambito delle politiche attive del lavoro e, al fine di promuoverne l'utilizzo, il nuovo impianto normativo prevede il riconoscimento di una facilitazione fiscale e di un "bonus rioccupazione" in favore dei lavoratori cassaintegrati, che, durante l'erogazione del servizio intensivo e grazie allo stesso, accettino una nuova offerta di lavoro:

- agevolazione fiscale: l'incentivo all'esodo erogato è esente nel limite di 9 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del Tfr;
- *bonus* occupazione: 50% del trattamento di Cigs residua spettante.

Quest'ultimo *bonus* non dovrà essere richiesto all'Inps, ma sarà pagato direttamente dall'Istituto sull'Iban del lavoratore comunicato all'Anpal.

I rapporti di lavoro che daranno diritto al beneficio sono i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato (*full time* o *part time*). Possono rientrare nella previsione anche le assunzioni a scopo di somministrazione, nonché i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro. L'assunzione può avvenire anche con contratto di apprendistato. Restano, invece, esclusi sia i rapporti di lavoro intermittente che il lavoro domestico.

È bene far presente che la circolare non indica le modalità di fruizione dell'ulteriore sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono i predetti lavoratori, consistente nell'esenzione del 50% dei contributi con un limite di 4.030 euro annui per la durata di 18 mesi (per contratti a tempo indeterminato) e di 12 mesi (per contratti a termine).

Le informative per l'azienda

Oggetto: NUOVE REGOLE RELATIVE ALLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

L'Anpal, con circolare n. 1/2019, illustra alcune novità in tema di disoccupazione, in considerazione delle novità normative (D.L. 4/2019), ciò in quanto si erano creati alcuni problemi in relazione alla normativa in materia di stato di disoccupazione per la generalità dei lavoratori e quella considerata ai fini del reddito di inclusione, rispetto la normativa in materia di compatibilità della NASpI con i redditi di lavoro dipendente e autonomo inferiori ai limiti esenti da imposizione fiscale.

Si ricorda che sono da considerarsi in "stato di disoccupazione" quei soggetti che rilasciano la DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) e che, in maniera alternativa, soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- non svolgono alcun tipo di attività lavorativa, sia essa subordinata che autonoma;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo produce un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13, Tuir.

Sono quindi commentate le situazioni riguardanti la conservazione, sospensione o la perdita dello stato di disoccupazione.

Per quanto concerne un eventuale lavoro subordinato, viene ricordato che il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione, così come conservare tale stato se già in NASpI, anche laddove esso svolga un'attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13, Tuir; in pratica ciò si ottiene con un reddito attualmente pari a 8.145 euro annui. Si fa notare che la valutazione circa l'ammontare del reddito va effettuata in termini prospettici, ovvero osservando l'idoneità potenziale del rapporto di lavoro in essere a produrre nell'anno un reddito superiore alla soglia suddetta.

L'eventuale sospensione dello stato di disoccupazione, che si ha "*in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi*", si ottiene ove non vi sia la conservazione dello suddetto stato, tenendo conto, appunto, del limite reddituale anzidetto. Il computo dei 180 giorni (6 mesi) è riferito al singolo rapporto di lavoro anche qualora il lavoratore abbia attivato più rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno; pertanto, nel caso in cui il lavoratore instauri un contratto di lavoro con un nuovo datore di lavoro, anche senza soluzione di continuità, il periodo di sospensione ricomincia a decorrere. Decorso i 180 giorni continuativi dall'inizio dell'attività lavorativa, se il contratto è ancora in vigore, l'interessato decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua è superiore a 8.145 euro.

Viene evidenziato come il lavoratore con contratto di lavoro intermittente conservi lo stato di disoccupazione per tutto il periodo del contratto, ma solo nel caso in cui la retribuzione annua prevista sia inferiore al limite esente da imposizione fiscale (8.145 euro annui).

In caso contrario, ai fini della sospensione dello stato di disoccupazione, occorre invece distinguere a seconda che il contratto preveda o meno l'obbligo di risposta da parte del lavoratore, e di conseguenza la corresponsione o meno di un'indennità di disponibilità per i periodi di non lavoro.

Si riscontrano, quindi, 2 diverse situazioni:

- contratto intermittente in cui non sia previsto un obbligo di risposta, e non sia quindi prevista l'indennità di disponibilità, lo stato di disoccupazione sarà sospeso nei periodi di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, mentre il lavoratore resterà disoccupato nei periodi di non lavoro;
- contratto intermittente in cui sia previsto un obbligo di risposta, e la relativa indennità, lo stato di disoccupazione è sospeso per tutto il periodo di durata del contratto ove la retribuzione annua prospettica sia superiore a 8.145 euro. Qualora la durata effettiva del rapporto di lavoro intermittente superi i 180 giorni, il lavoratore decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a 8.145 euro.

In caso di tirocinio, che giuridicamente non è considerato un rapporto di lavoro, pur essendo prevista una specifica indennità di partecipazione, il tirocinante potrà rilasciare la DID ed essere considerato in stato di disoccupazione; stessa situazione per il soggetto che sia in stato di disoccupazione e che cominci un tirocinio. Le medesime considerazioni valgono per i casi di svolgimento di un lavoro di pubblica utilità o socialmente utile.

In relazione a un'attività di lavoro autonomo si rileva che, nel caso in cui il cui reddito imponibile ai fini Irpef corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13, Tuir, il lavoratore acquisisce o conserva lo stato di disoccupazione. A differenza del lavoro subordinato, in nessun caso, lo svolgimento di attività di lavoro autonomo dà luogo a sospensione del periodo di disoccupazione. Si fa notare che il limite reddituale nel lavoro autonomo, che consente il conseguimento o la conservazione dello stato di disoccupazione, è attualmente, nella generalità dei casi, pari a 4.800 euro annui. Ciò ad eccezione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, Tuir), per i quali il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è pari a 8.145 euro annui. Il lavoratore che si trovi a superare tali limiti di reddito è obbligato a comunicare tale superamento ai servizi competenti, ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, che decorre dalla data di superamento del limite reddituale stesso.

In tema di autonomia viene fatto rilevare che coloro che svolgono prestazioni occasionali (articolo 54-bis, D.L. 50/2017) sono considerati in stato di disoccupazione, giacché i compensi percepiti dal prestatore "*non incidono sul suo stato di disoccupato*", per espressa previsione normativa.

Considerato che le disposizioni di cui all'articolo 4, D.L. 4/2019, si applicano a decorrere dal 30 marzo 2019, ne deriva che le stesse avranno in rilievo, ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, per i soli contratti di lavoro e le attività di lavoro autonomo iniziati successivamente alla data del 29 marzo 2019.

Il soggetto che a decorrere dal 30 marzo 2019 termina la sospensione dello stato di disoccupazione e ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un reddito inferiore a 8.145 euro, nell'anno solare, conserva lo stato di disoccupazione nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'INL SUL REDDITO DI CITTADINANZA

Com'è noto, è stato istituito il reddito di cittadinanza (D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019), che può essere richiesto, in presenza di determinati requisiti, all'Inps. L'Istituto effettuerà le opportune verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per la concessione del sostegno, in particolare le verifiche verteranno sui requisiti reddituali e patrimoniali, l'eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte del richiedente o di un componente del suo nucleo familiare. Le successive verifiche, in particolare quelle volte ad accertare lo svolgimento di prestazioni di lavoro "in nero" da parte dei soggetti appartenenti al nucleo familiare del beneficiario e sugli obblighi, gravanti sui richiedenti, di informazione delle variazioni intervenute, sono invece svolte dalle strutture locali dell'INL. In relazione a ciò, l'INL, con circolare n. 8/2019, fornisce alcuni importanti indicazioni operative.

L'articolo 7, D.L. 4/2019, individua le condotte dirette a ottenere indebitamente il beneficio o a conservarne illegittimamente il godimento:

- il comma 1 punisce con la reclusione da 2 a 6 anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la condotta di *"chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute (...)"* (si tratta di una condotta rilevante in fase di presentazione della domanda di fruizione del Rdc);
- il comma 2 punisce con la reclusione da 1 a 3 anni *"l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11 (...)"* (tale fattispecie si configura, quindi, in un momento successivo alla concessione del beneficio e si può verificare con maggior frequenza nei casi di lavoro "nero" o "grigio").

È utile ricordare che sorge in capo al lavoratore, e non al datore di lavoro che assume il percettore di reddito di cittadinanza, comunicare l'avvio di un'attività di lavoro dipendente all'Inps tramite il modello "Rdc/Pdc-Com Esteso" entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, a pena di decadenza del beneficio (ovviamente il datore di lavoro dovrà effettuare le prescritte e abituali comunicazioni al Centro impiego preventivamente l'inizio attività lavorativa).

Per le altre comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, relative alla variazione del reddito conseguente all'avvio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo, la fattispecie penale di cui al comma 2 si perfeziona qualora le variazioni di reddito non siano state comunicate entro il *"quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno"*, fermo restando l'obbligo di comunicazione, a pena di decadenza, dell'avvio dell'attività nel termine di 30 giorni.

Ulteriore causa di decadenza si ha quando uno dei componenti il nucleo familiare viene trovato, nel corso delle attività ispettive, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie o nel caso in cui non abbia comunicato all'Inps l'inizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo. Qualora, poi, intervenga la condanna definitiva o l'applicazione della pena su richiesta delle parti, in aggiunta alle sanzioni di tipo detentivo, l'Inps disporrà l'immediata revoca con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito.

Le verifiche predette potranno essere effettuate dal personale ispettivo anche tramite apposita piattaforma informatica, sulla quale devono confluire tutti i dati utili all'individuazione dei soggetti percettori di reddito di cittadinanza.

L'articolo 7, comma 15-bis, prevede l'applicazione dell'aumento del 20% degli importi della c.d. massimizzazione anche in caso di impiego di lavoratori beneficiari del Rdc.

Inoltre, non sussistendo un'impossibilità giuridica all'assunzione del lavoratore che fruisce di Rdc, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività, il datore di lavoro dovrà procedere alla regolarizzazione amministrativa e contributiva del periodo lavorativo "in nero" accertato.

L'agenda delle scadenze

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 30 SETTEMBRE 2019

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 30 settembre 2019, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

Giovedì 5 settembre

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim.

Domenica 15 settembre (slitta a Lunedì 16 settembre)

Inail – Domande di accentramento

Termine per presentare la domanda di autorizzazione all'accentramento delle posizioni assicurative Inail, per le aziende dislocate sul territorio nazionale.

Lunedì 16 settembre

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Contributi Inps – Datori di lavoro agricolo

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al primo trimestre.

Venerdì 20 settembre**Fonchim – Contributi previdenza complementare**

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Lunedì 30 settembre**UniEmens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Inps - Versamenti volontari

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al 2° trimestre.

Scadenze contrattuali

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2019

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di settembre 2019.

ALIMENTARI COOPERATIVE - ACCORDO 23 MARZO 2016	
MINIMI TABELLARI	Livello 1AQ: € 2.336,03

ALIMENTARI INDUSTRIA - ACCORDO 5 FEBBRAIO 2016	
MINIMI TABELLARI	Livello 1SQ: € 2.336,03 ⇒ <i>Settore Olio e margarina</i> Livello 1: € 2.206,06

POMPE FUNEBRI AZIENDE PRIVATE - ACCORDO 5 MAGGIO 2017	
MINIMI TABELLARI	Livello 1Q: € 1.553,79

PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE E TURISMO - ACCORDO 8 FEBBRAIO 2018	
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	Le piattaforme per la contrattazione integrativa vanno presentate a partire dal 1° settembre 2019.

RADIOTELEVISIONE - EMITTENTI PRIVATE LOCALI - ACCORDO 25 SETTEMBRE 2018	
MINIMI TABELLARI	⇒ <i>Settore televisione</i> Livello QA: € 1.674,53 ⇒ <i>Settore radio</i> Livello QB: € 1.427,96
UNA TANTUM – II TRANCHE	⇒ <i>Settore televisivo</i> Livello QA: € 240 ⇒ <i>Settore radio</i> Livello QB: € 212,28

TERME - ACCORDO 24 GENNAIO 2018	
MINIMI TABELLARI	Livello 1SA: € 1.736,73

VETRO, LAMPADE E DISPLAY INDUSTRIA - ACCORDO 27 LUGLIO 2016	
MINIMI TABELLARI	⇒ <i>Settori meccanizzati (prime lavorazioni del vetro)</i> Categoria A2: € 2.475,69

	<p>⇒ <i>Settori della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro e mosaico vetroso)</i> Livello 8A: € 2.001,51</p> <p>⇒ <i>Settore lampade e display</i> Livello A: € 1.977,76</p>
IPO	<p>⇒ <i>Settori meccanizzati (prime lavorazioni del vetro)</i> Categoria A2: € 58,07</p>

I formulari per l'ufficio paghe

Oggetto: RIDUZIONE DEL RIPOSO INTERMEDIO PER I MINORI

L'orario di lavoro dei bambini (minori che non hanno ancora compiuto 15 anni di età o che sono ancora soggetti all'obbligo scolastico) e degli adolescenti (minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non sono più soggetti all'obbligo scolastico) non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza.

Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno, ma i contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora. La riduzione, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, può essere autorizzata dall'ITL, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità. L'ITL può proibire la permanenza nei locali di lavoro dei bambini e degli adolescenti durante i riposi intermedi.

Si allega il modulo per la richiesta all'ITL dell'autorizzazione alla riduzione dei riposi intermedi per i minori, che può essere compilato anche in modalità digitale, cliccando sugli appositi spazi, e successivamente inviato all'indirizzo Pec di riferimento, o stampato e inviato per posta ordinaria o consegnato all'ufficio competente.